



## **COMUNICATO UFFICIALE N.108** **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 70/AA e N. 71/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 24 SETTEMBRE 2018**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 70/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1116 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Bernardino FARINA e Alessio FARINA avente ad oggetto la seguente condotta:

BERNARDINO FARINA, in qualità di dirigente tesserato per la A.S.D. F.W.P. Matese, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, per aver contattato l'arbitro Esposito Alessandro attraverso SMS sul social "Messenger" e aver chiesto spiegazioni in ordine al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a seguito del supplemento di rapporto nella gara del Campionato Juniores Provinciale tra Bojano e F.W.P. Matese del 29.01.2018 da lui diretta, attuando così, un comportamento scorretto, inquisitorio e, comunque sicuramente invasivo, nei confronti dell'arbitro, affinché questi si giustificasse in ordine al suo operato;

ALESSIO FARINA, in qualità di calciatore tesserato per la A.S.D. F.W.P. Matese, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, per aver inviato all'arbitro della gara del Campionato Juniores Provinciale tra Bojano e F.W.P. Matese del 29.01.2018, Sig. Esposito Alessandro, attraverso SMS sul social "Messenger" una serie di messaggi molto aggressivi contenenti minacce più o meno velate, tali da creare uno stato di agitazione e di insicurezza da parte del sig. Esposito;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Bernardino FARINA e Alessio FARINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Bernardino FARINA e di 2 giornate di squalifica per il Sig. Alessio FARINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 71/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1288 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Renato QUAINI e della società A.C. CAVRIANPONTI A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

RENATO QUAINI, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.C. CAVRIANPONTI A.S.D., in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., in relazione all'art. 43, comma 5, delle N.O.I.F., per aver omesso di inviare alla F.I.G.C. il certificato di non idoneità all'attività sportiva agonistica del Calciatore SERPELLINI Andrea;

A.C. CAVRIANPONTI A.S.D., per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Renato QUAINI, in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C. CAVRIANPONTI A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 14 giorni di inibizione per il Sig. Renato QUAINI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.C. CAVRIANPONTI A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini